

Codice A1817A

D.D. 23 dicembre 2015, n. 3915

R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 76/15 relativa a opere di sistemazione idraulica del rio Rii e rio Blanca in Comune di Varzo (VB) e del rio Cristo in Comune di Premia (VB). Richiedente: Comunita' Montana delle Valli Dell' Ossola.

Con nota ns. prot. n. 24547/A18110 del 04/05/2015 la Comunità Montana delle Valli dell'Ossola, con sede in via Romita 13 bis a Domodossola (VB), ha indetto la Conferenza di Servizi ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. relativamente al progetto "opere di manutenzione alveo nel rio Rii e rio Blanca in Comune di Varzo (VB), sistemazione versante in loc. Selviggia in Comune di Varzo (VB) e opere di sistemazione idraulica del Rio cristo in Comune di Premia (VB)";

alla convocazione sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'Ing. Ivo Locatelli in base ai quali è prevista la realizzazione degli interventi in oggetto per i quali è necessario il rilascio dell'Autorizzazione Idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 da parte di questo Settore;

il progetto in argomento è stato approvato dal Comune di Varzo con D.G.C. n. 11 del 21/01/2015 e dal Comune di Premia con D.G.C. n. 5 del 13/01/2015 (successivamente confermata con D.G.C. n. 34 del 25/06/2015), per quanto di rispettiva competenza;

in data 03/06/2015 si è svolta la prima seduta della Conferenza di Servizi, durante la quale il Settore scrivente ha richiesto integrazioni e modifiche al progetto depositato ai fini del rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904;

la Provincia del Verbano Cusio Ossola ha comunicato che per i corsi d'acqua in argomento non è necessaria l'acquisizione del parere in ordine alla compatibilità degli interventi con la tutela della fauna ittica, ai sensi dell'art.12 della L.R. 37/06 e dell'art. 10 del R.R. 6/R/2008, così come risulta dal verbale della Conferenza di Servizi del 03/06/2015;

con nota ns. prot. 59857/A1817A del 26/11/2015 la Comunità Montana delle Valli dell'Ossola ha trasmesso le integrazioni al progetto richieste;

a seguito dell'esame degli atti progettuali e del sopralluogo effettuato, la realizzazione delle opere e interventi in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- vista la L.R. 23/08;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n° 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004;
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;

determina

1. di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904, la Comunità Montana delle Valli dell'Ossola, con sede in via Romita 13 bis a Domodossola (VB) ad eseguire le opere ed interventi in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati progettuali

allegati all'istanza ns. prot. n. 24547/A18110 del 04/05/2015 (per quanto riguarda l'intervento sul rio Cristo in Comune di Premia) e successive integrazioni ns. prot. n. 59857/A1817A del 26/11/2015 (per quanto riguarda gli interventi sul rio Blanca e sul rio Rii in Comune di Varzo), che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nonché all'osservanza delle seguenti condizioni:

- le opere e gli interventi in oggetto dovranno essere realizzate nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico dei corsi d'acqua;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo e sulle sponde dovrà essere trasportato a discarica autorizzata, così come previsto nel progetto, e gestito secondo le disposizioni normative vigenti in materia di terre e rocce da scavo, mentre l'eventuale materiale di scavo in eccesso dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dei lavori di che trattasi;
- i lavori in argomento dovranno essere iniziati, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni DUE dalla data del presente atto, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

2. Di dare atto che il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Giovanni Ercole